

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, GAMBINO, CHIESURA e IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1989

Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione

ONOREVOLI SENATORI. — Questa proposta di riforma della legislazione cooperativa è caratterizzata dalla semplicità e puntualità degli interventi e dalla individuazione di obiettivi che appaiono raggiungibili a breve termine, ma che non escludono possibili linee di evoluzione.

Non si tratta di una riforma organica della legislazione cooperativa sullo schema dei progetti presentati a metà degli anni '70, che non sarebbero pensabili nella situazione attuale, a meno che non si voglia mettere in bilancio un numero cospicuo di anni per raggiungere l'obiettivo.

Questo non significa che la presente proposta non abbia una sua organicità, consapevoli che non si può continuare ad intervenire in

maniera surrettizia in materia di cooperazione, anche se questa è diventata una tecnica legislativa abbastanza usata, come dimostrano i vari interventi legislativi che a partire dal 1971, data della cosiddetta «piccola riforma», hanno modificato aspetti a volte molto importanti della legislazione in materia.

La scelta è stata operata convenendo su una scala di priorità nei valori e negli obiettivi che il movimento cooperativo intende difendere e perseguire: la salvaguardia della sua specificità storica, culturale ed economica rispetto alle società ordinarie e l'esigenza di promuovere il suo sviluppo, come sancisce il dettato costituzionale.

Nel formulare questa proposta siamo partiti da alcune constatazioni di ordine generale,

sulle quali riteniamo si sia raggiunto un sufficiente grado di consenso, sia da parte del movimento cooperativo che da parte della dottrina e della giurisprudenza, e che possono essere riassunte nel superamento di una concezione classista, che non permette più di rimanere ancorati a quelli che venivano generalmente considerati i caratteri originari della cooperazione, il che comporta una rilettura moderna e attuale della funzione sociale della cooperazione, che giuridicamente si ricollega ad una definizione più incisiva dello scopo mutualistico, e - strettamente collegata alla precedente - nell'assunzione di un vero e proprio ruolo imprenditoriale della società cooperativa, il che comporta un superamento della tradizionale concezione simbolica del conferimento del socio e del capitale sociale, che viene invece ad assumere una sua centralità, giuridicamente tradotta in norme volte a favorire la capitalizzazione dell'impresa.

Nella relazione al codice civile l'essenza dello scopo mutualistico viene indicata nel fornire ai soci direttamente beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbe offrire il libero mercato.

Questo scopo, che si è concretamente tradotto nella difesa dell'occupazione e della valorizzazione del lavoro, nella tutela del potere di acquisto dei soci e dei consumatori e nel rafforzamento delle piccole e medie imprese, oggi, pur conservando tutto il suo valore, non basta più a caratterizzare la peculiarità cooperativa, a rendere immediatamente visibile la sua specificità all'interno di un sistema pluralistico di imprese.

Il collegamento dell'impresa cooperativa con il gruppo sociale, in sostanza la sua funzione sociale, a partire dagli anni '60 è diventato sempre meno percepibile, proprio perchè il movimento cooperativo si è sviluppato anche in settori di attività diversi da quelli tradizionali.

Oggi la difesa dell'occupazione e del potere di acquisto dei salari dei soci - per riferirci ai due grandi settori della cooperazione di produzione e lavoro e della cooperazione di utenza - non può esaurirsi all'interno della singola impresa, ma deve concretizzarsi nella promozione sistematica di nuova imprenditorialità cooperativa.

Da questa esigenza, ampiamente sentita all'interno del movimento cooperativo, nasce l'idea dei «fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione», che possono essere istituiti dalle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, con il contributo obbligatorio di una parte degli utili delle società cooperative stesse.

L'istituzione di questi fondi, sulla cui finalità e forma giuridica torneremo nella illustrazione dei singoli articoli, concretizza quella che, secondo una terminologia diventata di uso comune nel dibattito all'interno del movimento cooperativo, viene definita «mutualità esterna».

La ridefinizione in termini attuali del concetto di mutualità e della funzione sociale della cooperazione costituisce l'asse portante di questa proposta, convinti come siamo che, anche in una società industriale avanzata, l'imprenditorialità cooperativa può avere un suo ruolo e una sua credibilità soltanto se riesce a stare sul mercato, marcando le sue peculiarità, e che è nostro dovere di forza di sinistra rafforzarla a partire dal valore essenziale della democrazia economica, quale elemento costitutivo e irrinunciabile della tradizione del movimento cooperativo.

La piena realizzazione della funzione sociale della cooperazione nel contesto di una economia di mercato, fondata su un sistema pluralistico di imprese, implica l'assunzione di un vero e proprio ruolo imprenditoriale della impresa cooperativa e di conseguenza l'esigenza della sua capitalizzazione, favorendo sia la sottoscrizione di capitale sociale da parte del socio, sia il reperimento di risorse finanziarie all'esterno della cooperativa.

Per incentivare la sottoscrizione di capitale sociale da parte del socio, la proposta in esame prevede la rivalutazione della quota sociale anche oltre i limiti di legge fissati per le quote (venti o trenta milioni a seconda dei tipi di cooperativa), in misura non superiore al coefficiente di rivalutazione fissato dall'ISTAT in base all'indice di svalutazione.

Per quanto riguarda invece il reperimento di risorse finanziarie all'esterno della cooperativa, la proposta prevede la facoltà di ammettere nella stessa un socio di capitale, secondo quanto già disposto dall'articolo 2548 del

codice civile per un tipo di cooperativa, la mutua assicuratrice, anche essa regolata dalle norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata in quanto compatibili (articolo 2547 del codice civile).

L'introduzione di tale figura acquisisce un particolare rilievo nel suo abbinamento con la proposta del fondo per la promozione e l'incremento della cooperazione, proprio nella misura in cui questo vale a rafforzare il carattere solidaristico del movimento cooperativo, stabilendo l'obbligo della devoluzione annua al fondo del 5 per cento degli utili.

Anzi, proprio per rendere più funzionale alla creazione di una nuova imprenditorialità cooperativa questo accentuato vincolo mutualistico, il presente disegno di legge viene a riconoscere la piena liceità della presenza nelle cooperative anche di soci meramente apportatori di capitali di rischio, che tra l'altro potranno essere in parte anche gli stessi soci ordinari.

Non possiamo inoltre non osservare, ribadendo il carattere opzionale della norma, che l'introduzione di un socio finanziatore può essere considerata una utile esplorazione di quelle possibili forme di democrazia economica che tanto impegnano il dibattito politico-economico in Italia e all'estero e la dimostrazione che, a determinate condizioni, tra capitale e lavoro o utenza associata può esservi un rapporto di cooperazione e non di necessaria conflittualità o estraneità.

Passiamo ora alla illustrazione dei singoli articoli tutti organicamente funzionali a quanto sopra esposto.

L'articolo 1 autorizza le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute ad istituire fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione. È stata usata questa denominazione proprio per mettere in evidenza lo stretto legame tra questa norma e l'articolo 45 della Costituzione, il quale, riconoscendo la funzione sociale della cooperazione, impone al legislatore di promuoverne e favorirne l'incremento.

Il combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3 contribuisce, con una forma di autofinanziamento, ad attuare proprio la funzione sociale della cooperazione e ad ampliare il concetto di

scopo mutualistico, rendendolo più concreto ed incisivo.

Il fondo assume la forma giuridica della associazione riconosciuta, in quanto la più idonea alle finalità del fondo stesso, che dovrà essere destinato a finanziare iniziative promozionali di nuova imprenditorialità cooperativa, a favore quindi di soggetti diversi da quelli che lo finanziano.

Questa associazione riconosciuta, senza scopo di lucro e con autonomia patrimoniale, è promossa dall'associazione nazionale cooperativa giuridicamente riconosciuta, della quale fa parte secondo il sistema delle «associazioni parallele».

Conseguentemente l'articolo in esame prevede: l'automaticità della adesione alla associazione di tutti gli enti aderenti all'associazione nazionale cooperativa; il riconoscimento giuridico con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne esercita anche la vigilanza; la disciplina dettata per le associazioni riconosciute, ai fini sia civilistici che tributari; la individuazione di iniziative per realizzare i propri fini; la trasmissione del bilancio annuale del fondo all'associazione nazionale cooperativa che lo ha costituito; la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione nazionale cooperativa, del fondo a beneficio di enti cooperativi, secondo le previsioni statutarie o, in difetto, in base alla deliberazione assembleare, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In particolare le erogazioni effettuate a favore dei fondi da società ed enti, con o senza personalità giuridica, sono deducibili fiscalmente per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato, date le finalità inequivocabilmente sociali dei fondi stessi, in armonia peraltro con il disposto dell'articolo 65 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede espressamente la deducibilità degli oneri di utilità sociale.

L'articolo 2, a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile, dispone che almeno il 5 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative e loro consorzi deve essere obbligatoriamente destinato ai fondi mutualistici per la promozione e

l'incremento della cooperazione, di cui all'articolo 1. Qualora la cooperativa o il consorzio cooperativo non aderisca ad alcuna associazione nazionale cooperativa, o se quest'ultima non ha costituito il fondo, il 5 per cento degli utili deve essere destinato al Foncooper (Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Questa destinazione obbligatoria del 5 per cento degli utili alla promozione cooperativa estende sostanzialmente il tradizionale concetto dello scopo mutualistico alla cosiddetta «mutualità esterna», che diventa anch'essa elemento costitutivo della causa del contratto sociale, di cui all'articolo 2511 del codice civile.

Di conseguenza, l'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile nel testo proposto dall'articolo 2 prevede la distribuzione degli utili residui tenendo conto della obbligatorietà della destinazione di cui ai precedenti commi e di quanto viene proposto all'articolo 4 della presente proposta.

L'articolo 3 modifica, in armonia con il presente disegno di legge, la lettera c) dell'articolo 26 della cosiddetta «legge Basevi», cioè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, precisando che il socio, in caso di scioglimento della società, ha diritto alla restituzione non solo della quota versata, ma della quota versata e rivalutata, come previsto dal successivo articolo 4.

La norma inoltre dispone che, in caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo sia devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione o al Foncooper, anziché a generici «scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico», come previsto dalla normativa attualmente in vigore.

Infine la norma prevede che siano escluse dalle riserve indivisibili quelle destinate al rimborso delle quote, in caso di acquisto da parte della società, come previsto dall'articolo 2522 del codice civile, come modificato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30.

L'articolo 4 ha lo scopo di favorire la capitalizzazione della società cooperativa, incentivando la sottoscrizione di capitale sociale da parte dei soci.

Come è noto, l'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72 (cosiddetta «Visentini bis») ha elevato i limiti massimi della quota o delle azioni da lire due milioni a lire venti milioni e da lire quattro milioni a lire trenta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per cooperative di produzione e lavoro.

Tuttavia, la sottoscrizione di capitale sociale nella misura massima prevista dalla legge è avvenuta molto parzialmente, in quanto il trattamento agevolativo disposto a favore delle cooperative è subordinato all'osservanza del divieto di distribuzione di tutte le riserve tra i soci durante la vita sociale e dell'obbligo, in caso di scioglimento della cooperativa, di devoluzione a fini di pubblica utilità di tutto il patrimonio, dedotto soltanto il valore nominale della quota di capitale versato.

Tale normativa comprime eccessivamente l'interesse del socio alla sottoscrizione di capitale di rischio, in quanto, sia nel caso di fine del rapporto associativo, sia nel caso di scioglimento della società, egli ha diritto soltanto alla restituzione della quota sociale inizialmente versata.

Ora, è vero che la disciplina della indivisibilità delle riserve ha favorito una accumulazione patrimoniale a fini produttivi e contribuito alla formazione di quella che viene definita «proprietà cooperativa», tuttavia, pur lasciando sostanzialmente inalterata tale normativa, riteniamo che debba essere incentivata la sottoscrizione di capitale di rischio, che, soprattutto per le cooperative di nuova o recente costituzione, costituisce un fattore indispensabile, anche se strumentale, per la realizzazione delle finalità istituzionali della cooperativa.

Di qui la proposta di rivalutare le partecipazioni di capitale, anche oltre i limiti di legge fissati per le quote, in misura non superiore al coefficiente di rivalutazione fissato dall'ISTAT, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

È prevista la detassazione degli utili destinati alla rivalutazione del capitale sociale, perchè

diretta a rivalutare per conguaglio monetario le quote sociali, ferma restando la tassazione del relativo aumento del capitale all'atto del rimborso.

Riteniamo opportuno rilevare che la norma in esame non comporta alcuna flessione del gettito fiscale, ma anzi prevede un aumento del gettito stesso, in quanto, mentre secondo la disciplina vigente tutti gli utili non sono tassati, perchè destinati a riserve indivisibili, stabilisce la tassazione della parte di utili destinata alla rivalutazione nei confronti dei soci e nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate.

L'attuale disciplina sul limite massimo dei prestiti sociali, inoltre, prevede venti milioni di lire per tutte le cooperative e quaranta milioni di lire per le cooperative di produzione e lavoro e di conservazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli.

Tenuto conto che questa differenza non ha alcuna motivazione sostanziale, in quanto il prestito può essere effettuato esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, all'articolo 5, che venga fissato il limite massimo a quaranta milioni per tutte le cooperative, tenuto conto anche della svalutazione monetaria.

L'articolo 6 estende a tutti i tipi di cooperative e loro consorzi la facoltà di ammettere soci finanziatori, come previsto dall'articolo 2548 del codice civile per le mutue assicuratrici, sostituendo i fondi di garanzia con i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e la dizione «soci assicurati» con l'altra «soci cooperatori». Viene inoltre prevista la facoltà, subordinata ad apposita previsione statutaria, di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 2348 del codice civile.

La semplice estensione di una figura giuridica già prevista nella nostra legislazione per le mutue assicuratrici, anche esse regolate dalle norme per le società cooperative (articolo 2547 del codice civile), non stravolge nessuno dei meccanismi strutturali che disciplinano la società cooperativa, compresa la normativa sul recesso, che per le società cooperative è ammesso soltanto nel caso in cui l'atto costitutivo preveda il divieto di cessione delle

quote o azioni con effetto verso la società (articolo 2523 del codice civile). Pertanto, se tale divieto non è previsto dall'atto costitutivo, il socio finanziatore può cedere la sua quota, ma non recedere dalla società, fuggendo quella obiezione secondo la quale il recesso del socio finanziatore può costituire un motivo di condizionamento nei confronti dei soci ordinari.

Come si evince dall'articolo 2548 del codice civile, il controllo della società rimane ai soci ordinari, in quanto i voti attribuiti ai soci finanziatori devono essere in ogni caso inferiori al numero dei voti spettanti ai soci ordinari.

Questo non significa che il capitale sociale sottoscritto dai soci finanziatori non possa essere superiore al capitale sottoscritto dai soci ordinari, soprattutto se trattasi di persone giuridiche per le quali secondo la legislazione cooperativa non esiste alcun limite alla sottoscrizione della quota sociale, a differenza delle persone fisiche (venti o trenta milioni a seconda del tipo di cooperativa).

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali dei soci finanziatori, essi sono identici a quelli dei soci ordinari; pertanto avranno diritto alla rivalutazione della quota, così come prevista dall'articolo 4 e ad una remunerazione del capitale sociale non superiore ai limiti previsti dalla legge (attualmente tale limite è fissato nel 14,50 per cento, essendo legato agli interessi sui buoni postali fruttiferi più due punti).

Inoltre, proprio per permettere la più ampia autonomia di valutazione e contrattazione alla singola cooperativa, il comma 3 dell'articolo in esame prevede la possibilità statutaria di creare categorie di azioni con diritti diversi (ad esempio, la privatizzazione del diritto di voto, ma con diritti patrimoniali privilegiati).

Ribadito ancora una volta il carattere facoltativo per tutte le cooperative della ammissione del socio sovventore, il probabile ambito di applicazione riguarderà soprattutto le piccole cooperative, con elevate necessità di capitalizzazione (ad esempio, società cooperative che operano nel terziario avanzato), specie di nuova o recente costituzione.

Tuttavia, poichè potranno essere soci finanziatori anche le persone giuridiche, non solo si renderà possibile la partecipazione di queste ultime nelle cooperative di produzione e

lavoro (attualmente vietata dall'articolo 23 della cosiddetta «legge Basevi»), ma potranno trovare un importante campo di intervento partecipazioni finanziarie proprie del movimento cooperativo; può essere inoltre pensabile l'eventuale ruolo di soci finanziatori anche da parte di idonee istituzioni pubbliche, specie per lo sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno; e non in modo assistenziale, ma con reciproco vantaggio.

L'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, prevede nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative agricole due categorie di soci, quella degli operai e dei lavoratori manuali della terra e quella di elementi tecnici e amministrativi; si tratta in pratica di una distinzione tra lavoratori manuali ed impiegati, prevedendo per questi ultimi un limite nell'ammissione a socio del 12 per cento e dell'8 per cento, rispettivamente, per le cooperative di lavoro e per quelle agricole.

Tale concezione classista oggi è superata; tale limite costituisce un vero e proprio intralcio all'ammissione di nuovi soci nelle cooperative, che sono costrette ad assumere gli elementi tecnici e amministrativi come lavoratori dipendenti, anzichè ammetterli come soci, e questo in contrasto con il noto principio della «porta aperta».

Si propone pertanto (articolo 7) che tali limiti, in parte già aboliti da una recente circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, vengano legislativamente abrogati.

L'articolo 8 introduce, accanto al sistema di vigilanza disciplinato dalla vigente «legge Basevi», la certificazione dei bilanci, da parte di società di revisione autorizzate dalla CONSOB

o dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle cooperative che posseggono patrimoni consistenti e vincolati a fini di pubblica utilità o che raccolgono prestiti per un ammontare rilevante. Questa norma rafforza le garanzie anche per una corretta gestione e conservazione dei patrimoni indisponibili e per tutelare gli investimenti del risparmio dei soci, in capitali sia di credito che di rischio.

L'articolo 9 estende a tutte le cooperative quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, per i consorzi di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, il quale vieta il rigetto immotivato della domanda di ammissione di un aspirante socio.

Questa norma, da leggersi in collegamento con gli articoli 1, 2 e 3, tutelando il noto principio della «porta aperta», rafforza ulteriormente la causa mutualistica di cui all'articolo 2511 del codice civile.

Concludendo, questa proposta, in armonia con l'articolo 45 della Costituzione:

contiene una interpretazione evolutiva e più incisiva della mutualità, individuando la funzione sociale della cooperazione, oltre che nel tradizionale scopo mutualistico, nella promozione disinteressata di nuova imprenditorialità cooperativa;

riconosce il valore della imprenditorialità come strumento indispensabile per realizzare la socialità in una economia di mercato, incentivando la capitalizzazione dell'impresa cooperativa, pur lasciando inalterata la disciplina relativa al capitale sociale e alla indivisibilità delle riserve;

rafforza il sistema dei controlli a tutela della raccolta del risparmio e della corretta destinazione delle riserve indisponibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Fondi mutualistici per la promozione
e l'incremento della cooperazione)*

1. Le associazioni nazionali cooperative, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, possono costituire fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione.

2. Il fondo è gestito, senza scopo di lucro, da una apposita associazione, della quale fanno parte di diritto tutti gli enti aderenti ai soggetti indicati nel comma 1 e presieduta dai presidenti degli stessi. L'associazione consegue la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva lo statuto ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo 25, primo e secondo comma, del codice civile. È disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, applicabili alle associazioni riconosciute; dai commi 2 e 3 dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24; da tutte le altre disposizioni tributarie in materia di associazioni promozionali ed assistenziali.

3. Le erogazioni a favore dei fondi effettuate, sotto qualsiasi forma, dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili, ai fini fiscali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del loro reddito dichiarato annualmente.

4. Per la realizzazione dei propri fini il fondo può promuovere la costituzione di società o enti cooperativi o assumere parteci-

pazioni in società cooperative o in società da queste controllate; può finanziare specifici programmi di sviluppo di società o enti cooperativi; può organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente, amministrativo e tecnico della cooperazione; può promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo; può svolgere attività di assistenza, sia direttamente che indirettamente, a favore delle associate.

5. Il bilancio annuale del fondo, con la relazione annuale del collegio dei revisori, è trasmesso all'associazione o alle associazioni che hanno costituito il fondo stesso.

6. In caso di scioglimento delle associazioni indicate nel comma 1, i fondi devono essere devoluti, per l'attuazione dei loro fini, a beneficio di enti cooperativi o istituzioni secondo le previsioni statutarie o, in difetto, per deliberazione dell'assemblea approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 2536 del codice civile)

1. L'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile è sostituito dai seguenti:

«In ogni caso una quota degli utili netti di bilancio, nella misura di almeno il 5 per cento, deve essere destinata ai fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione istituiti dalle associazioni nazionali cooperative previste dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, se la società cooperativa anche consortile aderisce ad una delle stesse; al Foncooper (Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, se non aderente o se l'associazione alla quale aderisce non ha costituito il fondo.

La quota di utili che residua dopo le assegnazioni di cui ai precedenti commi, e che non è destinata ad aumento gratuito del capitale sociale, assegnata a riserva statutaria o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici stabiliti dall'atto costitutivo o, in mancanza, dall'assemblea dei soci».

Art. 3.

(Modifiche dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come sostituita dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituita dalla seguente:

«c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione se si tratti di società cooperativa aderente ad associazione nazionale cooperativa che abbia istituito il fondo; in mancanza, devoluzione al Foncooper istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49».

2. All'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non rientrano fra le riserve indivisibili quelle previste dall'articolo 2522 del codice civile, come modificato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30».

Art. 4.

(Rivalutazione delle quote o azioni)

1. Le società cooperative e loro consorzi possono destinare in ciascun esercizio economico una parte degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche oltre i limiti massimi delle quote o azioni, in misura non superiore all'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. La parte di utili destinata alla rivalutazione del capitale sociale di cui al comma 1 non concorre a formare reddito imponibile ai fini delle imposte dirette ed il rimborso del

capitale è tassabile nei confronti dei soci nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, ai sensi dell'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o azioni.

Art. 5.

(Prestiti sociali)

1. La lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a*) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire 40 milioni;».

Art. 6.

(Soci sovventori)

1. L'articolo 2548 del codice civile è applicabile alle società cooperative e loro consorzi i cui atti costitutivi abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

2. Agli effetti del comma 1, nell'ultimo comma dell'articolo 2548 del codice civile le parole «soci assicurati» sono sostituite con le seguenti: «soci operatori».

3. Alle azioni dei soci sovventori può essere applicato il secondo comma dell'articolo 2348 del codice civile.

Art. 7.

(Requisiti dei soci delle cooperative)

1. I limiti del 12 per cento e dell'8 per cento, previsti rispettivamente dal terzo e dal sesto comma dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono abrogati.

Art. 8.

(Certificazione dei bilanci)

1. Le società cooperative e loro consorzi, che possiedono riserve indivisibili, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per un ammontare superiore a lire tre miliardi o che raccolgono prestiti in misura superiore a lire due miliardi, devono presentare ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Art. 9.

(Principio della «porta aperta»)

1. L'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, si applica a tutte le società cooperative e relativi consorzi, quale che ne sia l'oggetto.